

5.3.2.1.1 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane

Riferimenti normativi	Articolo 36 (a) (i) e 37 del Reg. (CE) N° 1698/2005 e punto 5.3.2.1.1. dell'Allegato II del Reg. (CE) 1974/06
Codice di Misura	2.1.1.
1 – Descrizione della misura	
Finalità	La misura è finalizzata a garantire la migliore gestione del territorio montano, favorendo la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, anche nell'ottica del mantenimento di un tessuto socio-economico vitale nelle aree interne. Il Regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica alla presente misura fino al 31 dicembre 2009.
Obiettivi	La misura prevede la concessione di una indennità a favore degli agricoltori delle zone montane destinate al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici: <ul style="list-style-type: none"> – garantire la continuità e la sostenibilità economica dell'attività agricola nelle aree montane; – conservare lo spazio naturale ed il paesaggio attraverso l'adozione di attività produttive rispettose dell'ambiente, con particolare riferimento all'attività zootecnica ed alla castanicoltura da frutto.
Tipologia di indennità ammissibile	Sono concesse indennità compensative dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano le attività agricole nelle aree montane, alle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) agli agricoltori che praticano la zootecnia e agli Organismi gestori di pascoli; b) per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dedicata a coltura specializzata di castagno da frutto. <p>Le compensazioni, fatte salve le condizioni di cui al capitolo "Limitazioni alle condizioni di ammissibilità", hanno una durata annuale.</p>
Beneficiari	Soggetti di seguito indicati che si impegnino a coltivare una superficie di almeno 3 Ha di SAU: <ul style="list-style-type: none"> – Imprenditori agricoli singoli e associati; – Organismi gestori dei pascoli già costituiti in data anteriore al 2003; <p><u>Per quanto riguarda gli Organismi gestori dei pascoli, si prendono a riferimento solo quelli costituiti precedentemente il 2003, anno in cui è stato approvato il regolamento comunitario (Reg. Ce 1782/2003) e che ha introdotto il disaccoppiamento degli aiuti diretti. Successivamente a tale data sono infatti state create strutture di gestione finalizzate ad ottimizzare le modalità di accesso degli aiuti previsti dalla Politica agricola comune e, come tali, svincolate da realtà finalizzate unicamente al mantenimento di forme di allevamento e di gestione dei pascoli (transumanza) particolarmente rispettose dell'ambiente e del paesaggio.</u></p> <p><u>Gli Organismi gestori dei pascoli sono associazioni costituite in prevalenza da Comunanze Agrarie o Università Agrarie, proprietarie di superfici agricole e forestali su cui gravano diritti di natura collettiva (pascolo, legnatico, etc).</u></p> <p>Gli "Organismi gestori dei pascoli" esercitano quindi l'attività agricola conducendo direttamente un'azienda con terreni in proprietà assumendosi l'onere della gestione, della cura, del mantenimento e dello sfruttamento dei pascoli.</p>

	<p>Il Conferente è un'impresa agricola che mette temporaneamente a disposizione dell'Organismo gestore dei pascoli il proprio bestiame, per 5 mesi l'anno ed alleva gli animali per i restanti 7 mesi.</p> <p><u>L'organismo gestore del pascolo beneficia dell'indennità compensativa a condizione che i pascoli gestiti siano pascolati con bestiame in maggioranza di proprietà di allevatori utenti delle Università agrarie o delle Comunanze agrarie (conferenti), per un periodo di circa 5 mesi all'anno.</u></p>
<p>Tasso di partecipazione comunitario</p>	<p>– La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica.</p>
<p>Limitazioni alle condizioni di ammissibilità</p>	<p>Gli agricoltori e gli Organismi gestori dei pascoli, di seguito indicati come agricoltori, possono beneficiare dell'aiuto qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> – si impegnino a proseguire l'attività agricola nelle zone montane per almeno 5 anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto; <p>Per gli aiuti di cui alla lettera a) del precedente capitolo "Tipologia di indennità ammissibile" gli agricoltori per poter beneficiare degli aiuti dovranno inoltre rispettare le seguenti condizioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'impegno di prosecuzione dell'attività agricola assunto dall'agricoltore dovrà riguardare almeno 3 ettari di SAU ubicata nelle zone montane; – l'agricoltore si impegna a pascolare tutte le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente aziendali, per le quali ha chiesto l'aiuto a valere della presente misura. È facoltà dello stesso agricoltore non chiedere a premio tali superfici, nel qual caso le stesse non verranno computate nel calcolo del rapporto UBA/Ha di foraggiere aziendali; – il diritto di uso civico sulle superfici foraggiere delle proprietà collettive è considerato titolo di possesso ammissibile. In tal caso il premio sarà erogato sulla base della superficie virtuale, assegnata ai sensi dell'art.8, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 796/2004; – deve essere garantito un carico di bestiame allevato compreso tra 0,5 e 2,0 UBA ad ettaro di superficie a foraggiere. Nel calcolo delle superfici si deve tenere conto esclusivamente dell'occupazione del suolo rilevata ed accertata da AGEA. Le superfici classificate forestali in base all'art. 2 della legge regionale 6/05 sono escluse dal contributo. Tuttavia le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea, intesa come area di incidenza delle chiome, compresa tra il 20% ed il 50% pur non percependo alcun aiuto, possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie congiuntamente alle superfici foraggiere, per la quota di superficie non coperta da vegetazione arborea; – nel caso il richiedente sia un Organismo gestore, deve essere sottoscritto un documento di affidamento tra Organismo gestore e singolo agricoltore, dal quale risulti la data di presa in consegna del bestiame, il numero e la tipologia dei capi affidati ed i relativi codici identificativi di cui alla Banca Dati Nazionale (BDN); – nel caso un Organismo gestore non raggiunga il carico minimo di bestiame previsto per la concessione dell'aiuto, lo stesso deve comunque impegnarsi a garantire il rispetto della norma di condizionalità relativa allo Standard 4.6 "Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati", stabilita in relazione all'art. 6 del Reg. (CE) 73/09. <u>In questo caso, tuttavia, è ammissibile all'aiuto la sola quota parte della superficie aziendale nella quale può essere garantito un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA/Ha;</u> – inoltre, l'Organismo gestore deve assicurare un'organizzazione a turni del pascolo attraverso la suddivisione dello stesso in comparti recintati di dimensione adeguata per evitare un eccessivo carico di bestiame; deve inoltre assicurare la fornitura di

	<p>acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;</p> <ul style="list-style-type: none"> – le superfici interessate dall’indennità devono essere costituite per almeno il 50% da superfici a foraggiere; le superfici a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate possono essere computate nel calcolo delle superfici foraggiere soltanto qualora l’agricoltore si impegna ad effettuare il pascolamento sulle stesse. Sono in ogni caso escluse dal calcolo del rapporto tutte le superfici boscate; – per il computo del carico di bestiame, possono essere presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovi-caprini, suini allo stato brado, ungulati ed altri animali “minori” allevati allo stato brado o semibrado; <p>Per gli aiuti di cui alla lettera b) del precedente capitolo “Tipologia di indennità ammissibile” gli agricoltori per poter beneficiare degli aiuti dovranno inoltre rispettare le seguenti condizioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> – attuino la coltivazione di castagneti da frutto in attualità di coltura, così come definiti dall’art. 2 della legge regionale 6/2005 su di una superficie di almeno 3 ettari ubicati nelle zone montane; 																						
<p>Intensità e tipologia di aiuto</p>	<p>Sono concesse indennità compensative per ettaro di SAU secondo la seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="383 824 1445 1395"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">COLTURA</th> <th style="text-align: center;">Compensazione Euro/Ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cereali autunno-vernini</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Cereali primaverili-estivi</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Proteiche da granella</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Oleaginose</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Medica ed altre foraggiere avvicendate</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Ortaggi e piccoli frutti</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Vite</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Olivo</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Fruttiferi</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>Pascoli e prati pascolo</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> </tbody> </table> <p>È stabilita la seguente digressività delle indennità corrisposte:</p> <p><u>Agricoltori singoli</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – 100% della indennità calcolata sui primi 20 ettari di SAU; – 50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino ad un massimo di 40 ettari; – nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 40 ettari. <p>È stabilito comunque un massimale cumulato di € 15.000 per beneficiario per anno, a valere su tutte le misure di indennità compensativa del presente Programma (misure 211-212-213).</p> <p>Ai fini del rispetto della condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificialmente l’azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.</p> <p>Organismi gestori</p> <ul style="list-style-type: none"> – 100% dell’indennità calcolata sui primi 500 ettari; 	COLTURA	Compensazione Euro/Ha	Cereali autunno-vernini	200	Cereali primaverili-estivi	200	Proteiche da granella	200	Oleaginose	200	Medica ed altre foraggiere avvicendate	200	Ortaggi e piccoli frutti	200	Vite	200	Olivo	200	Fruttiferi	200	Pascoli e prati pascolo	200
COLTURA	Compensazione Euro/Ha																						
Cereali autunno-vernini	200																						
Cereali primaverili-estivi	200																						
Proteiche da granella	200																						
Oleaginose	200																						
Medica ed altre foraggiere avvicendate	200																						
Ortaggi e piccoli frutti	200																						
Vite	200																						
Olivo	200																						
Fruttiferi	200																						
Pascoli e prati pascolo	200																						

	<p>– 50% dell'indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino a 1.000 ettari;</p> <p>– nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 1.000 ettari.</p> <p><u>È stabilito comunque un massimale cumulato di € 150.000 per beneficiario per anno, a valere su tutte le misure di indennità compensativa del presente Programma (misure 211-212-213).</u></p> <p><u>Ai fini del rispetto della condizione di degressività, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.</u></p>	
2 – Procedure di attuazione		
Ambito territoriale di intervento	Le indennità possono essere concesse per tutte le superfici ricadenti nelle zone di montagna della regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3. Si informa, ai sensi dell'allegato II punto 9.3.V.B. secondo trattino del Reg. (CE) 817/04 della Commissione, che le aree non sono modificate rispetto a quelle individuate nel precedente periodo di programmazione.	
Procedure di selezione	La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito.	
Criteri di priorità	I criteri di selezione dei beneficiari verranno dettagliati nelle Disposizioni Attuative del presente Programma e faranno prevalentemente riferimento ai seguenti criteri di priorità: <ul style="list-style-type: none"> – intervento in aree protette e Natura 2000; – agricoltori che praticano l'allevamento biologico. 	
Disposizioni transitorie	È previsto il trasferimento di spese relative ad impegni assunti nel periodo di programmazione 2000-2006, a valere sulla misura E, al periodo 2007-2013 per un importo stimato di 2,45 milioni di Euro di quota FEASR	
3 – Indicatori comuni		
Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo
Output	• Numero di aziende beneficiarie in zone montane	1.864
	• Superficie agricola sovvenzionata in zone montane	73.820
Risultato	• (6) Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:	
	➤ (a) Alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha)	7.364
	➤ (d) A migliorare la qualità del suolo (ha)	7.364
	➤ (e) A evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre (ha)	58.909
Impatto	• (2) Posti di lavoro creati (Aumento o mancata perdita di ULU per effetto del PSR) (ULU)	1.204
	• (4) Ripristino della biodiversità (contributo al mancato peggioramento dell'indice)	19,417%
	• (5) Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ettari)	22.740

4 – Indicatori supplementari regionali		
Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo
Impatto	• (B) Produzione di qualità (numero di imprese)	678
	• (D) Dinamica della popolazione (popolazione residente interessata dall'intervento)	4.414